



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENTINAIO e BERGESIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2023

Disciplina della professione di guida turistica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha la finalità di introdurre una regolamentazione della professione di guida turistica, la cui disciplina, in base all'articolo 117 della Costituzione, rientra tra le materie di legislazione concorrente, attraverso misure che siano coerenti con la necessità di valorizzare il patrimonio culturale italiano tramite il riconoscimento della professionalità di coloro che lo illustrano ai visitatori, esaltandone la bellezza e la ricchezza in tutti gli aspetti, storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico, monumentale, demo-etno-antropologico, paesaggistico ed enogastronomico, che caratterizzano le specificità dei territori.

Il nostro Paese, che ha il numero più alto di siti tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), è esso stesso l'espressione di un patrimonio esteso e diffuso che, incontrandosi con le tradizioni e le specificità proprie di ciascun territorio, diventa unico al mondo e, come tale, deve essere valorizzato e salvaguardato.

Proprio per la sua natura di vero e proprio monumento a cielo aperto, costituito da migliaia di realtà culturali diverse e specifiche, è opportuno che chi illustra professionalmente tali realtà sia competente e abbia una conoscenza specifica dei territori. In mancanza di tale intervento normativo si corre il rischio di non riuscire a valorizzare fino in fondo tutte le tipicità proprie di ogni singola area. Per questo è urgente prendere coscienza di questa esigenza e dare un forte segnale di impegno, rafforzando le politiche di formazione e attivando le necessarie misure di tutela verso le guide turistiche italiane. Per fare ciò è necessario chiarire de-

finitivamente la natura dell'attività della guida turistica, che non è quella di un mero « servizio » turistico, ma di una vera e propria professione.

Come è noto era stata aperta da parte dell'Unione europea una procedura di pre-infrazione (EU Pilot 4277/12/MARK) nei confronti dello Stato italiano sulla base del presupposto che la disciplina della professione di guida turistica rientrasse nell'ambito della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nota come « direttiva Bolkestein ». Con l'entrata in vigore della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), è stato chiuso il contenzioso con l'Europa ma a danno delle guide turistiche nazionali che, per garantire la libera prestazione di servizi su tutto il territorio nazionale imposta dall'Europa, hanno assistito ad una dequalificazione della propria professione, a scapito degli interessi generali dello Stato e della migliore valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Il presente disegno di legge è l'occasione per chiarire definitivamente che le guide turistiche, essendo una vera e propria categoria di professionisti specializzati, non possono essere assoggettate all'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein, nella quale si sono ritrovate per un mero errore di traduzione.

Nel considerando 33 della citata direttiva 2006/123/CE, infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei « *tour guides* », che sono quelli offerti dagli « accompagnatori turistici », addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come « guide turistiche » e ciò ha creato confusione tra due professioni che, sebbene in Italia siano en-

trambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte: l'accompagnatore e la guida turistica, come peraltro ben chiarito in una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che conferma la distinzione tra le figure professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico.

Il termine inglese corretto che identifica le guide turistiche non è infatti « *tour guides* », ma « *tourist guides* », come stabilito peraltro da tutti i Paesi europei, Germania compresa, essendo la definizione stata adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La guida turistica, intesa come « persona che guida i visitatori nella loro lingua e interpreta il patrimonio culturale e naturale di un'area per la quale possiede una qualifica specifica, riconosciuta e certificata dall'autorità preposta », esula pertanto dal campo dei servizi organizzativi, rientrando a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sulle qualifiche professionali.

La stessa direttiva europea 2006/123/CE prevede deroghe alla sua applicazione per motivi di salute pubblica, politica sociale, salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti e autonomi, protezione dell'ambiente, salvaguardia del patrimonio culturale e per altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto europeo. Altre deroghe sono previste dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 febbraio 1991, nella causa C-180/1989, per la quale: « i musei e monumenti storici richiedono l'intervento di una guida specializzata ». Inoltre, le restrizioni territoriali non sono inserite tra i « requisiti vietati » ai sensi dell'articolo 14 della suddetta direttiva, facendo ritenere che per le guide turistiche gli ambiti territoriali sono ambiti di competenza professionale conseguibile.

Ritenendo quindi che le guide turistiche siano gli unici professionisti specializzati a illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorandone la divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela, in linea con quanto stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, con il presente disegno di legge si intendono perseguire le seguenti finalità:

a) introdurre una formazione specifica, teorica e pratica, della durata complessiva di 650 ore, necessaria per l'accesso all'esame di abilitazione;

b) individuare gli ambiti territoriali di specializzazione sulla base della numerosità dei siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, secondo la Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972, del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, in cui poter svolgere la formazione propedeutica all'esercizio della professione;

c) istituire, presso il Ministero del turismo, l'elenco nazionale delle guide turistiche, cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. L'esercizio della professione avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e della contestuale iscrizione all'elenco.

Per le ragioni sopra esposte, ci si augura che il disegno di legge possa essere quanto prima approvato per poter fornire alle guide turistiche gli strumenti necessari per poter consolidare la propria professione ed essere nuovamente competitive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali che regolano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la disciplina della professione e il relativo esercizio.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, anche con finalità turistiche, culturali e didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo e enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.

Art. 3.

(Esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale, indetto con cadenza biennale dal Ministero del turismo, cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 5.

2. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per:

a) l'individuazione della sede o delle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;

b) la composizione delle commissioni esaminatrici;

c) la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame, fermo restando il requisito minimo del diploma di laurea triennale;

d) l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN);

e) l'individuazione degli ambiti territoriali di specializzazione tenendo conto della numerosità dei siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, secondo la Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 16 novembre 1972, del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, ai fini della formazione propedeutica all'esercizio della professione;

f) la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione specifica, organizzati dalle regioni in convenzione con le università.

Art. 4.

(Elenco nazionale delle guide turistiche)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito «elenco», cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. L'esercizio della professione avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla contestuale iscrizione all'elenco.

2. Nell'elenco sono indicati i dati degli iscritti, l'ambito territoriale di specializzazione e le eventuali successive estensioni, nonché le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione. L'elenco è aggiornato con cadenza almeno biennale.

3. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione all'elenco già regolarmente abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i criteri per l'equiparazione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e comprovata dalle guide turistiche già regolarmente abilitate, ai fini dell'esercizio della professione nell'area territoriale prescelta.

Art. 5.

(Formazione)

1. I corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione nell'area territoriale in cui si svolge la formazione. È possibile ottenere l'abilitazione in più aree territoriali.

2. I corsi hanno una durata complessiva di 650 ore, al fine di acquisire le conoscenze della specifica area territoriale interessata in riferimento:

a) al patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;

b) al patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico.

3. I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università, secondo gli indirizzi stabiliti all'articolo 3, comma 2, lettera f).

4. Le guide turistiche che intendono estendere l'abilitazione ad altri ambiti territoriali di specializzazione possono frequentare il corso di formazione specifico nell'area prescelta, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2.

Art. 6.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 7;

b) a effettuare il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, nel rispetto della disciplina di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

Art. 7.

(Disciplina dell'attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, è disciplinata l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di prestazione occasionale in Italia, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) definizione del regime di prestazione occasionale secondo un numero massimo di giorni stabiliti per l'esercizio della professione nel territorio italiano in un anno solare;

b) istituzione di una piattaforma informatica gestita a livello centrale per la registrazione delle guide turistiche e contestuale assegnazione di un codice univoco;

c) modalità di accesso alla piattaforma per la comunicazione dell'attività di guida turistica da svolgere nel territorio italiano nel rispetto di quanto previsto dalla lettera *a)*;

d) individuazione degli organi incaricati di effettuare i controlli, in base all'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, e delle relative modalità di svolgimento, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di cui alla lettera *b)*.